

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA  
CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

SOMMARIO

**Articolo 1** (*Oggetto e finalità*)

**TITOLO I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

**Articolo 2** (*Inquadramento organizzativo*)

**Articolo 3** (*Personale e organizzazione interna*)

**Articolo 4** (*Funzioni e compiti*)

**Articolo 5** (*Compiti del Dirigente responsabile dell'Avvocatura Regionale*)

**Articolo 6** (*Rapporti con le Strutture regionali*)

**Articolo 7** (*Avvocati del libero foro*)

**Articolo 8** (*Nomina di periti*)

**Articolo 9** (*Formazione professionale e strumentazione*)

**Articolo 10** (*Copertura assicurativa*)

**Articolo 11** (*Incompatibilità*)

**Articolo 12** (*Criteri per la ripartizione degli affari consultivi e contenziosi*)

**Articolo 13** (*Procedimento inerente l'instaurazione di liti*)

**Articolo 14** (*Procedimento inerente l'attività di consulenza legale*)

**Articolo 15** (*Tutela della privacy*) atti sottratti all'accesso

**Articolo 16** (*Pratica forense*)

**TITOLO II – DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

**Articolo 17** (*Soggetti destinatari*)

**Articolo 18** (*Ambito di applicazione*)

**Articolo 19** (*Criteri e misura per la ripartizione dei compensi professionali*)

**Articolo 20** (*Modalità di ripartizione dei compensi professionali*)

**Articolo 21** (*Limiti ai compensi professionali*)

**Articolo 22** (*Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato*)

**Articolo 23** (*Modalità di finanziamento e liquidazione dei compensi*)

**TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI DI COORDINAMENTO**

**Articolo 24** (*Norme transitorie*)

**Articolo 25** (*Entrata in vigore e disapplicazione*)

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

## **Articolo 1** (Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, definisce:
- le funzioni e i compiti, gli indirizzi per la gestione dell'attività dell'*Avvocatura Regionale* e i principi che ne ispirano l'azione;
  - i criteri, le modalità e la misura di erogazione dei compensi professionali spettanti agli *Avvocati dell'Avvocatura Regionale*.

## **TITOLO I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

### **Articolo 2** (Inquadramento organizzativo)

1. L'*Avvocatura Regionale* della Regione Umbria è struttura speciale di supporto equiparata a Servizio e dotata di autonomia funzionale e professionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del "*Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza della Presidenza e della Giunta regionale*", adottato con DGR del 25 gennaio 2006, n. 108 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Articolo 3** (Personale e organizzazione interna)

1. Gli *Avvocati* assegnati alla struttura sono individuati tra il personale regionale di ruolo con qualifica dirigenziale o di categoria non inferiore alla D, in possesso dell'abilitazione forense.
2. Il Responsabile dell'*Avvocatura Regionale* è un Dirigente, *Avvocato* iscritto all'Albo speciale della Corte di Cassazione.
3. Gli *Avvocati* dell'*Avvocatura Regionale* sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo degli *Avvocati*, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lett. b) del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 "*Ordinamento delle Professioni di Avvocato e procuratore*" e successive modificazioni e dell'articolo 23 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 con oneri finanziari a carico dell'Amministrazione regionale.
4. Per lo svolgimento delle attività non professionali di competenza è assegnato all'*Avvocatura Regionale* personale a supporto in misura adeguata al tipo e alla quantità degli affari affidati alla struttura.

---

## **REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE**

Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali  
Servizio Amministrazione del personale -Sezione Ordinamento giuridico del personale

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

## Articolo 4 (Funzioni e compiti)

1. All'Avvocatura Regionale sono affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal RDL 27 novembre 1933, n. 1578 e dal RD 22 gennaio 1934, n. 37 e successive integrazioni e/o modificazioni e dalla Legge 31 dicembre 2012, n. 247.
2. L'Avvocatura Regionale, in particolare, nell'ambito della declaratoria di funzioni ed attività ad essa ascritte:
  - a) assiste, rappresenta e difende la Regione in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali;
  - b) esprime il proprio parere in merito alla promozione di giudizi ovvero all'abbandono, rinuncia o transazione di cause affidate al suo patrocinio;
  - c) cura gli adempimenti connessi alla promozione delle azioni giudiziarie e alla resistenza in giudizio della Regione, predisponendo d'intesa con le strutture competenti le proposte di atti deliberativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi del Regolamento interno;
  - d) supporta, in relazione all'andamento della causa, le Direzioni e le strutture competenti per materia in ordine alla valutazione dei rischi e alla previsione dei benefici di natura patrimoniale che possono derivare alla Regione dal contenzioso in atto;
  - e) informa le Direzioni competenti sullo stato delle liti, qualora la difesa sia affidata ad Avvocati interni e, nel caso di affidamento a legali del libero foro, mantiene il necessario raccordo tra il difensore di fiducia e la Direzione interessata, al fine del migliore esito della causa;
  - f) provvede alla valutazione del pre-contenzioso in raccordo con le strutture competenti;
  - g) provvede alla gestione del contenzioso e alla formulazione di proposte risolutive, concernenti questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative e regolamentari, idonee a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza della Regione;
  - h) riceve la notifica degli atti giudiziari;
  - i) accede alle cancellerie per il deposito atti ed il ritiro di quelli di controparte;
  - j) propone alla Giunta regionale l'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio a legali del libero foro nei casi indicati all'articolo 7;
  - k) provvede alla liquidazione delle spese legali e peritali;
  - l) adotta e notifica gli atti di esecuzione forzata per il recupero di eventuali crediti;
  - m) provvede al monitoraggio del contenzioso;
  - n) assiste e supporta gli organi e le strutture regionali mediante attività di consulenza legale, da rendere anche con la formulazione di pareri, in relazione alle richieste dell'Autorità Giudiziaria e agli atti di amministrazione attiva a rischio o già oggetto di contenzioso; collabora alla redazione di transazioni giudiziali e stragiudiziali; suggerisce l'adozione di provvedimenti o collabora nella stesura del testo di risposta a reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite.

---

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali  
Servizio Amministrazione del personale -Sezione Ordinamento giuridico del personale

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

## Articolo 5

*(Compiti del Dirigente responsabile dell'Avvocatura Regionale)*

1. Fermo restando il rispetto della disciplina contrattuale e organizzativa vigente per la dirigenza, il Dirigente responsabile dell'Avvocatura Regionale, nell'ambito delle funzioni e responsabilità attribuite:

- assume le direttive di tipo organizzativo inerenti alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi al fine di garantirne l'unità di indirizzo e il coordinamento della struttura;
- sovrintende alla struttura, impartendo le opportune disposizioni organizzative e fornendo al personale assegnato le necessarie istruzioni generali e particolari;
- garantisce lo sviluppo dell'innovazione tecnologica nei processi di lavoro, con il supporto delle strutture competenti, anche attraverso la dematerializzazione e la digitalizzazione dei procedimenti;
- assegna a sé e agli altri Avvocati le pratiche e le cause, secondo quanto disposto all'articolo 12 promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche e di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli Avvocati;
- trasmette ai soggetti richiedenti i pareri redatti dagli Avvocati dell'Avvocatura regionale;
- riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attività svolta – dando conto di quanto indicato all'articolo 23, comma 5, sullo stato del contenzioso, in ordine agli affari che riguardano la Regione e sulla necessità di adeguamento dell'azione e dell'attività amministrativa, nonché della normativa regionale, ai precetti affermati in sede giurisdizionale.

## Articolo 6

*(Rapporti con le Strutture regionali)*

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attività dell'Avvocatura Regionale i soggetti che ricevono gli atti notificati all'Amministrazione regionale e al suo legale rappresentante hanno l'obbligo di far pervenire l'atto notificato all'Avvocatura Regionale senza indugio e comunque, di norma, entro 2 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica.

2. Ogni atto introduttivo di giudizio viene ricevuto direttamente dall'Avvocatura Regionale, che provvederà alla successiva trasmissione alle strutture ed organi competenti per le eventuali valutazioni di competenza.

3. Le singole Strutture regionali sono tenute a fornire all'Avvocatura Regionale, entro i tempi dalla stessa indicati, le relazioni, i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti, oltre agli eventuali supporti tecnici e professionali – ove dalla stessa richiesti – e quanto necessario o utile per l'adempimento dei suoi compiti professionali, ai

---

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali  
Servizio Amministrazione del personale -Sezione Ordinamento giuridico del personale

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

fini della tempestiva costituzione in giudizio. In difetto, l'*Avvocatura Regionale* segnala l'inadempienza al Direttore regionale di riferimento ed al Dirigente competente.

### **Articolo 7**

*(Avvocati del libero foro)*

1. La Giunta regionale può deliberare di associare all'Avvocato interno, mediante mandato congiunto, uno o più legali esterni, oppure di affidare, in via esclusiva, il mandato *ad litem* ad uno o più legali del libero foro specialisti nel settore o docenti universitari nei seguenti casi, debitamente motivati e documentati:

- cause di particolare complessità;
- casi che necessitano di particolare specializzazione non presente all'interno dell'*Avvocatura Regionale*;
- casi in cui sia incompatibile la difesa da parte degli Avvocati dell'Amministrazione regionale;
- eccessivo carico di lavoro, tale da rendere difficoltosa la gestione della pratica;
- altre situazioni di carattere eccezionale.

2. L'individuazione dei professionisti esterni avviene nel rispetto della normativa vigente nonché dei criteri di imparzialità, trasparenza ed economicità.

3. L'importo del compenso professionale da corrispondere all' Avvocato incaricato viene individuato nell'atto di cui al comma 1 ovvero con determinazione del Dirigente responsabile dell'*Avvocatura Regionale* in casi di particolare urgenza.

### **Articolo 8**

*(Nomina di periti)*

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità in corso di giudizio, il Dirigente responsabile dell'*Avvocatura Regionale* può nominare, con propria determinazione e secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed economicità, consulenti tecnici e periti di parte, preferibilmente scelti tra dipendenti dell'Amministrazione ed, in mancanza, tra professionisti esterni individuati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, commi 6 e ss. del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

2. In caso di necessità dovuta alla brevità dei termini, il responsabile *dell'Avvocatura regionale*, sentito, ove occorra, il responsabile del Servizio competente per materia, può nominare in via d'urgenza con proprio provvedimento un consulente/perito con conferimento dell'incarico *intuitu personae*.

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

## Articolo 9

*(Formazione professionale e strumentazione)*

1. L'Amministrazione regionale:
  - a) promuove l'aggiornamento degli Avvocati assegnati all'*Avvocatura Regionale* attraverso la partecipazione a corsi di specializzazione, anche nell'ambito del piano di formazione del personale regionale;
  - b) provvede all'approvvigionamento di testi, pubblicazioni, strumentazioni e tecnologie specialistiche, a tal fine utilizzando anche risorse economiche stanziare nei capitoli del bilancio facenti capo all'*Avvocatura Regionale*.

## Articolo 10

*(Copertura assicurativa)*

1. L'Amministrazione regionale provvede alla copertura assicurativa per la responsabilità professionale degli Avvocati dell'*Avvocatura Regionale* per eventuali danni cagionati nell'esercizio delle funzioni ricoperte in nome e per conto della Regione, con esclusione di qualsiasi forma di dolo o di colpa grave.

## Articolo 11

*(Incompatibilità)*

1. Oltre alle incompatibilità previste dalla legge per i dipendenti regionali, si applicano agli Avvocati dell'*Avvocatura Regionale*, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel DPR 31 dicembre 1993, n. 584 "*Regolamento recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*".

## Articolo 12

*(Criteri per la ripartizione degli affari consultivi e contenziosi)*

1. L'attività di consulenza e redazione di pareri e gli incarichi per il mandato di patrocinio della Regione Umbria sono equamente ripartiti tra gli Avvocati dell'*Avvocatura Regionale* tenendo conto della complessità degli affari da trattare, della specializzazione professionale posseduta e secondo il criterio di rotazione, nel rispetto del principio di parità di trattamento del personale avente i requisiti professionali.
2. Il Dirigente responsabile dell'*Avvocatura Regionale* valuta l'opportunità dell'assegnazione degli incarichi di cui al comma 1 in forma congiunta.

---

### REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali  
Servizio Amministrazione del personale -Sezione Ordinamento giuridico del personale

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

## Articolo 13

*(Procedimento inerente l'instaurazione di liti)*

1. In ordine alla valutazione circa l'opportunità delle azioni legali in cui la Regione sia parte, la Giunta regionale individua, negli atti di indirizzo generale, obiettivi e priorità per l'attività assegnata *all'Avvocatura Regionale*.

2. La Giunta regionale dispone con propria deliberazione l'azione e la resistenza in giudizio, le transazioni, le rinunce e gli arbitrati, la costituzione in giudizio e la nomina dei difensori tra gli Avvocati dell'*Avvocatura regionale*, riservandosi altresì la facoltà di incaricare professionisti esterni per la difesa e l'assistenza in giudizio dell'Ente nelle ipotesi di cui all'articolo 7.

3. Ai fini dell'autorizzazione disposta dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, *l'Avvocatura Regionale*:

- a) propone i relativi atti esprimendo il proprio parere, sentiti i dirigenti competenti per materia, ovvero, ove necessario, i Direttori regionali;
- b) presenta le proposte di atti per le controversie inerenti l'autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale del Consiglio regionale, su vincolante deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

Sono fatti salvi i casi in cui la Giunta regionale delibera autonomamente la promozione di liti.

4. Il Presidente della Giunta regionale, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione regionale nei giudizi, conferisce, su conforme deliberazione di autorizzazione della Giunta regionale, la relativa procura all'Avvocato incaricato presso *l'Avvocatura Regionale* o, nei casi di cui all'articolo 7, all'Avvocato del libero foro.

## Articolo 14

*(Procedimento inerente l'attività di consulenza legale)*

1. Nell'ambito della funzione consultiva, di norma, il parere dell'*Avvocatura Regionale* deve essere richiesto dagli organi e dalle strutture interessate in forma scritta, mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e inequivoca indicazione del quesito che viene posto.

2. Il parere viene reso dall'*Avvocatura Regionale*, in forma scritta, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla ricezione della richiesta, salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, sempreché, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore. Detto parere può essere richiamato nel provvedimento da assumere a conclusione del procedimento

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

amministrativo e in relazione al quale ne sarà consentito l'accesso agli interessati che ne facciano richiesta.

3. Nei casi in cui l'urgenza non consenta indugi, il quesito può essere posto per le vie brevi e la risposta è assicurata con lo stesso mezzo, a titolo di consultazione immediata, salva, in ogni caso, la forma scritta anche in fase successiva.

### **Articolo 15**

*(Atti sottratti all'accesso)*

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in virtù del segreto professionale e dell'obbligo di non divulgazione previsto dall'ordinamento forense e al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti fino a pronuncia di provvedimento definitivo:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) atti defensionali e consulenze tecniche;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

### **Articolo 16**

*(Pratica forense)*

1. Presso l'*Avvocatura Regionale* può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato. La pratica non dà alcun titolo per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per l'ammissione agli esami di abilitazione all'esercizio della professione.

2. La individuazione dei praticanti è operata previo avviso pubblico in cui sono definiti il numero dei praticanti ed i criteri di selezione da applicare. La individuazione dei praticanti è a cura della Struttura competente in materia di organizzazione e gestione del personale di concerto con l'*Avvocatura Regionale*, dando priorità al personale regionale di ruolo.

3. Il responsabile dell'*Avvocatura Regionale* ha piena facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto di praticantato – con preavviso di almeno quindici giorni – nel caso di comportamenti contrari al decoro e all'interesse dell'Amministrazione regionale o per esigenze di carattere organizzativo dell'*Avvocatura Regionale*.

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

## TITOLO II – DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI

### Articolo 17

*(Soggetti destinatari)*

1. Sono soggetti destinatari dei compensi professionali di cui al presente regolamento i dipendenti regionali assegnati all'*Avvocatura Regionale*, con qualifica di dirigente o appartenenti alla categoria D del CCNL Regioni-Autonomie locali, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense, incaricati del patrocinio della Regione Umbria, in sede giudiziale secondo quanto previsto dagli articoli 4, comma 2, lettera a) e 13 del presente regolamento.

### Articolo 18

*(Ambito di applicazione)*

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono attribuiti agli Avvocati interni per l'attività svolta nei giudizi innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale che si concludono con una sentenza favorevole per la Regione.

2. I compensi sono altresì corrisposti in caso di difesa e rappresentanza della Regione in procedure contenziose dinanzi ad organi amministrativi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

3. I compensi sono attribuiti:

- a) nei casi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti;
- b) nei casi di sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole.

4. Ai fini del presente regolamento, per "*sentenza favorevole*" si intende qualsiasi provvedimento passato in giudicato emesso nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 avente natura e contenuto decisorio.

### Articolo 19

*(Criteri e misura per la ripartizione dei compensi professionali)*

1. In caso di controversie concluse a favore della Regione con condanna alle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono corrisposte agli Avvocati dell'*Avvocatura regionale*, fermo restando il limite stabilito all'articolo 21, comma 1.

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

2. In tutti i casi di sentenza favorevole con pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, i compensi professionali sono corrisposti nella misura del 70% degli importi stabiliti nelle tabelle di cui alla vigente regolamentazione ministeriale, concernente i parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense, con riferimento al valore e alla tipologia della causa in giudizio.

3. Qualora l'attività difensiva sia svolta per cause distinte ma di tipo seriale, ossia nei casi in cui l'attività stessa, come espletata in concreto, sia ripetitiva della prima, in quanto coinvolge le medesime questioni di fatto e di diritto, compresi i giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., i compensi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti della metà.

4. Nell'ipotesi in cui l'attività di assistenza, difesa e rappresentanza sia svolta congiuntamente da un Avvocato esterno e da uno interno, ai sensi dell'articolo 7, ai legali interni non viene riconosciuto alcun compenso.

### **Articolo 20**

*(Modalità di ripartizione dei compensi professionali)*

1. I compensi professionali di cui all'articolo 19 sono ripartiti dalla Giunta regionale in sede di approvazione della relazione di cui all'articolo 23, comma 6 con le seguenti modalità:

- fino al trenta per cento al Dirigente Responsabile dell'*Avvocatura Regionale*;
- la restante parte agli Avvocati diversi dal Dirigente responsabile.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, il compenso professionale di cui all'articolo 19, comma 1 è attribuito agli Avvocati dell'*Avvocatura Regionale* tenendo anche conto dei seguenti specifici indicatori connessi all'attività professionale:

- puntuale rispetto dei termini processuali;
  - puntuale cura della attività di udienza;
  - puntuale svolgimento dell'attività consultiva;
  - integrazione e raccordo con le strutture interessate al contenzioso,
- che andranno ad integrare quelli previsti nel sistema di valutazione della *performance*, oggetto di complessiva revisione.

Nella valutazione degli elementi di cui sopra si terrà conto della quantità e della qualità degli affari trattati e dell'attività professionale complessivamente svolta.

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

## Articolo 21

*(Limiti ai compensi professionali)*

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono corrisposti in modo da attribuire a ciascun Avvocato, in ragione annua, un importo non superiore al trattamento economico complessivo individualmente spettante come previsto dall'articolo 9, comma 7, del DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, fermo restando il limite stabilito in merito dalla vigente normativa regionale.

2. I compensi professionali di cui all'articolo 19, comma 2, sono erogati nel rispetto del limite dello stanziamento iniziale del bilancio regionale di previsione anno 2013, pari a € 94.000,00, che costituisce il tetto massimo a cui fare riferimento.

## Articolo 22

*(Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato)*

1. In relazione all'ammontare dei compensi professionali attribuiti ai sensi del presente regolamento, sulla retribuzione di risultato spettante all'Avvocato dirigente e agli Avvocati funzionari dell'*Avvocatura Regionale* sono operate le seguenti riduzioni:

Compenso professionale	Riduzione della retribuzione di risultato/produttività
Fino a 3.000,00	Nessuna riduzione
Da 3.001, 00 a 15.000,00	In misura proporzionale al compenso*
Oltre 15.000,00 euro	100%

\*(Riduzione=compenso x produttività/15.001).

## Articolo 23

*(Modalità di finanziamento e liquidazione dei compensi)*

1. Le spese legali recuperate a carico delle controparti ai sensi dell'articolo 19, comma 1 sono acquisite all'apposito capitolo del bilancio regionale e successivamente corrisposte ai soggetti di cui all'articolo 17.

2. Alla spesa relativa ai compensi di cui all'articolo 19, comma 2 si fa fronte con i fondi finanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale, il cui stanziamento, stabilito annualmente con legge, non può in ogni caso superare quello corrispondente relativo all'anno 2013.

---

### REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Area Organizzazione delle risorse umane, innovazione tecnologica e Autonomie locali  
Servizio Amministrazione del personale -Sezione Ordinamento giuridico del personale

## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI**

3. Sulle spese di cui ai commi precedenti sono accantonate e rese indisponibili le somme per oneri fiscali (IRAP).

4. I compensi professionali, comprensivi di oneri previdenziali e assistenziali, sono liquidati a seguito di sentenze favorevoli per la Regione divenute definitive nel corso dell'anno precedente. In particolare, nell'ipotesi di cui all'articolo 19, comma 1, essi sono liquidabili una volta conclusa l'azione di recupero delle somme nei confronti della parte soccombente e dopo che le relative somme sono state incassate dall'ente.

5. Nella relazione presentata annualmente alla Giunta regionale dal Dirigente responsabile dell'*Avvocatura Regionale* ai sensi dell'articolo 5 è dato conto delle cause trattate nel corso dell'anno e del loro esito, con indicazione dell'Avvocato al quale sono state affidate e valutazione generale sull'apporto del medesimo.

6. La Giunta regionale, previo parere del Direttore competente, provvede ad approvare la relazione di cui al comma 5 e stabilisce la ripartizione percentuale dei compensi di cui all'articolo 20, comma 1, dando mandato al Servizio competente in amministrazione del personale di liquidare i compensi quantificati nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 19.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI DI COORDINAMENTO**

#### **Articolo 24**

*(Norme transitorie)*

1. I compensi professionali relativi alle cause concluse con pronunce passate in giudicato fino al 31 dicembre 2013 restano disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGR n. 1788/2008.

2. I compensi professionali spettanti agli aventi titolo ai sensi della DGR n. 1788/2008 per le cause concluse con sentenze favorevoli alla Amministrazione regionale passate in giudicato dal 1 gennaio 2014 al 24 giugno 2014 sono corrisposti nella misura e secondo le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 457 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. I compensi professionali derivanti da sentenze con pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione regionale, depositate dopo il 24 giugno 2014, sono corrisposti in base alla disciplina approvata con DGR n. 1788/2008 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento e nel limite dello stanziamento iniziale del bilancio di previsione anno 2013, pari a € 94.000,00.

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PER LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI PROFESSIONALI

## Articolo 25

*(Entrata in vigore e disapplicazione)*

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di adozione.
2. Dalla stessa data sono disapplicate le disposizioni contenute nella regolamentazione di cui alla DGR n. 2346/2007 e nella disciplina adottata con la DGR n. 1788/2008, fatta salva la disciplina transitoria contenuta nell'articolo 24.
3. In considerazione delle innovazioni normative introdotte in materia di compensi professionali delle avvocature degli enti locali dal DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, e delle conseguenti modalità applicative, il presente regolamento sarà oggetto di verifica e rivalutazione ad un anno dalla sua entrata in vigore.